

PROTEZIONE FOTOVOLTAICI

L'ASSICURAZIONE
PER I TUOI IMPIANTI A ENERGIA SOLARE



 **Navale**
ASSICURAZIONI DAL 1914

PROTEZIONE FOTOVOLTAICI

LIBRETTO

Normativa generale
Norme in caso di danno

mod. PFL01 Ediz. 03/2009

Navale
ASSICURAZIONI DAL 1914



NAVALE ASSICURAZIONI SPA. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.
SEDE LEGALE E DIREZIONE: V. della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia - Tel. 02582111 - Fax 0258211710 - c.p. 1221
REA 1129621 - C.F. P.IVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario SpA . www.navale.it



NOTA INFORMATIVA RAMO DANNI ESCLUSA R.C.A.

PREMESSA

La presente nota informativa è predisposta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, nonché con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 518/D del 21 novembre 2003.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte da Navale Assicurazioni S.p.A., con sede in Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - (MI) - Italia, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art.65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n.966), e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede in Via Stalingrado 45 40128 Bologna - Italia.

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1.1 Legislazione applicabile

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Cliente e Navale Assicurazioni S.p.A. potranno convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Navale Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

1.2 Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami in merito al contratto o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamente a: NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A.

Reclami e Assistenza Clienti

Via dell'Unione Europea 3/B

20097 San Donato Milanese (MI)

Fax n° 02.58211714

e-mail: reclami@navaleassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo:

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 00187 Roma

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Navale Assicurazioni S.p.A.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui il Cliente e Navale Assicurazioni S.p.A. concordino di applicare al contratto la legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Cliente stesso.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AI SINISTRI

In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente a Navale Assicurazioni S.p.A. indicando con precisione il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili alla rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni, così come previsto dall'articolo specifico contenuto nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Il decorrere del termine di prescrizione può essere interrotto mediante richiesta a mezzo raccomandata o mediante notifica di atto giudiziario.

La nota informativa non sostituisce le Condizioni di polizza consegnate al Cliente e che lo stesso è invitato a leggere con attenzione prima della sottoscrizione del contratto, richiedendo all'agenzia tutti i chiarimenti necessari.

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge(2).

In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti(3); ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(5).

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(6).

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Navale Assicurazioni S.p.A. (www.navale.it) con sede in Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - (MI), UGF Assicurazioni S.p.A. (www.ugfassicurazioni.it) ed Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it) entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili potrà consultare il sito www.navale.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UGF Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato - e-mail: privacy@ugfassicurazioni.it.

NOTE

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistiche-tariffarie.
- 4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ed UGF Assicurazioni S.p.A., cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo Unipol.
- 5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Nota informativa Ramo Danni esclusa R.C.A.	3
Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti	5
Definizioni relative all'assicurazione in generale	8
Condizioni generali di assicurazione	9
A - Sezione danni diretti	12
B - Sezione responsabilità civile terzi	16
C - Sezione danni indiretti	17

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione.
Società:	l'impresa assicuratrice.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Deducibile:	franchigia da applicarsi per ogni sinistro.
Altre definizioni:	
Macchinario:	l'impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione.
Atti di terzi:	scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto delle cose assicurate.
Guasti macchine e/o Fenomeno elettrico:	si intendono tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
Atto di terrorismo:	per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Atto di sabotaggio organizzato:	per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi, politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
Impianto fotovoltaico:	insieme di pannelli fotovoltaici opportunamente collegati in serie o in parallelo, di sistemi ausiliari e di tutti i dispositivi necessari al trasferimento dell'energia.
Pannello:	più moduli assemblati in una struttura comune.
Unità minima:	struttura rigida ancorabile al suolo o ad un edificio, comprensiva di base fissa, o mobile ad uno o due gradi di libertà.
Inverter:	dispositivo elettronico statico in grado di convertire corrente continua in corrente alternata.
kWp Kilowatt picco:	la potenza massima erogata dal pannello in condizioni ottimali.
BOS (Balance of system):	il complesso dei sistemi ausiliari e di tutti i dispositivi necessari al funzionamento dell'impianto fotovoltaico e del trasferimento dell'energia.

- Art. 1.1**
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
- Art. 1.2**
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata i premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati al Broker e/o Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.
In caso di premio frazionato in più rate, il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.
- Art. 1.3**
Modifi che dell'Assicurazione
- Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
- Art. 1.4**
Aggravamento del Rischio
- L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
- Art. 1.5**
Diminuzione del Rischio
- Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
- Art. 1.6**
Recesso in caso di sinistro
- Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.
- Art. 1.7**
Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
- In mancanza di disdetta, spedita da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione (di durata non inferiore ad un anno), è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
- Art. 1.8**
Oneri fiscali
- Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
- Art. 1.9**
Foro competente
- Foro competente, è esclusivamente quello ove ha sede la Società.
- Art. 1.10**
Rinvio alle norme di legge
- Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
- Art. 1.11**
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1.12**
Ispezioni alle cose assicurate
- La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
- Art. 1.13**
Valutazione del rischio
- Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni dell'Assicurato, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Società ha prestato il suo consenso e determinato il premio.
- Art. 1.14**
Obblighi in caso di sinistro
- In caso di sinistro l'Assicurato deve:
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
 - darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
 - fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
 - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifi che.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.;
- Art. 1.15**
Esagerazione dolosa del danno
- L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
- Art. 1.16**
Procedura per la valutazione del danno
- L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
- Art. 1.17**
Mandato dei periti
- I Periti devono:
- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
 - verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.14 (Obblighi in caso di sinistro);
 - verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. A4 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
 - procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
- I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 1.18
Valore delle cose assicurate

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 1.19
Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 1.20
Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 1.21
Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 1.22
Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Art. 1.23
Buona fede

Si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata.

Art. 1.24
Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'assicurato.

A - SEZIONE DANNI DIRETTI

Art. A1

Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, collaudate e installate, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale compresi il furto e la rapina salvo quanto escluso dall'articolo A2. Si precisa inoltre che il macchinario assicurato deve essere certificato, collaudato e garantito sulla base delle normative vigenti.

Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare o limitare o contenere qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termine di polizza.

Art. A2

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, rivoluzione;
- b) verificatisi in occasione di esplosione e/o emanazione di calore e/o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e/o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo dell'Assicurato, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi soci;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- g) deterioramento, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, contaminazione e/o inquinamento degli enti assicurati, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) causati da montaggio o smontaggio o manutenzione dei macchinari, mancata e/o anormale manutenzione dei macchinari (non operante per la garanzia Guasto Macchina);
- j) causati da trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;
- k) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- l) causati da crollo, collasso strutturale, assestamenti, dilatazioni, restringimenti, sfondamenti sia del pannello che dell'immobile sul quale siano eventualmente installati;
- m) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, dei legali rappresentanti, degli amministratori e dei soci, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- n) errori di progettazione, di calcolo, vizi del materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione (non operante per la garanzia Guasto Macchina);
- o) ordinanze e/o disposizioni di Autorità o leggi che regolamentino la condizione, costruzione, ricostruzione o demolizione di macchinari e impianti;
- p) perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto disposto dalla sezione C) Danni Indiretti;
- q) inquinamento e/o contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo compreso contaminazione da amianto e da sostanze radioattive ed i maggiori oneri conseguenti per il relativo smaltimento e bonifica;
- r) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio dell'Assicurato;
- s) da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici; ma ciò tuttavia non escluderà l'indennizzabilità di danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alla proprietà assicurata;
- t) per la garanzia Guasti Macchina sono esclusi i danni ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile: non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- u) per la garanzia Guasti Macchina sono esclusi i danni i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici all'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna;

Art. A3**Limiti di risarcimento -
franchigie e scoperti**

1. Agli effetti delle garanzie prestate con la presente polizza, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo, previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto o di una franchigia indicati nella scheda di polizza, salvo quanto eventualmente e diversamente precisato nel testo delle clausole successivamente riportate.
2. I sinistri da atto vandalico, evento socio-politico, doloso in genere verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto o di una franchigia indicati nella scheda di polizza. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a quello indicato nella scheda di polizza.
3. I sinistri da furto in genere verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto o di una franchigia indicati nella scheda di polizza. In caso di impianti integrati verrà applicato uno scoperto o una franchigia indicati nella scheda di polizza.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a quello indicato nella scheda di polizza.
È condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato.
Le installazioni sui tetti devono essere fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati. Le installazioni a terra dovranno essere provviste di apposita recinzione e di sistemi di videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.
Le installazioni a terra dovranno essere provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata;
 - tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
 - dotazione di un chip all'interno dei pannelli che consente il "riconoscimento" dello inverter;
 - sistema di antifurto di localizzazione GPS.In caso di mancata assunzione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo.
4. I sinistri da evento atmosferico in genere verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto o di una franchigia indicati nella scheda di polizza.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a quello indicato nella scheda di polizza.
5. I sinistri da grandine verranno liquidati previa detrazione di uno scoperto o di una franchigia indicati nella scheda di polizza ed entro il limite indicato nella scheda di polizza.
6. I sinistri da guasto accidentale verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto o di una franchigia indicati nella scheda di polizza ed entro il limite massimo indicato nella scheda di polizza.
7. I sinistri da guasto macchina verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto o di una franchigia indicati nella scheda di polizza.
10. In nessun caso la Società indennizzerà somma maggiore di quella indicata nella scheda di polizza. Tale garanzia di Guasti Macchina è prestata con l'obbligo di stipula di contratto di manutenzione totale.

Art. A4**Valore delle cose
assicurate e
determinazione
del danno**

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro, disciplinate all'art. A6, devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. A5**Assicurazione del costo
di ricostruzione o
di rimpiazzo**

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell'Art. A4 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno), le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

A - SEZIONE DANNI DIRETTI

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti dell'Art. 1.17 (Assicurazione parziale), il supplemento d'indennità, per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto del rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
 4. agli effetti dell'indennizzo, resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun macchinario, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'Art. A4 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno).
 5. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
 6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto "fabbricati", "macchinari" od "attrezzature" (escluso l'arredamento), di reparti in stato di attività;
 7. per quanto non derogato, restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. A6 **Spese di demolizione e sgombero**

La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, i residui del sinistro, indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza dell'importo indicato nei limiti di risarcimento della scheda di polizza.

Art. A7 **Assicurazione per conto di chi spetta**

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Azienda e dalla Compagnia. L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento di terzi interessati.

Art. A8 **Deroga alla regola proporzionale**

Relativamente alla partita Macchinario, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.17 (Assicurazione parziale), si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale se la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%.

Nel qual caso tale limite del 15% dovesse risultare superato, il disposto dell'Art. 1.17 (Assicurazione parziale) rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale. In ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

ESTENSIONI DI GARANZIA (VALIDE SOLO SE RICHIAMATE)

Terremoto

A parziale deroga dell'art. A2 lettera e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. La Società e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto 20% minimo 2% somma assicurata. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 50% della somma assicurata.

**Inondazione, Alluvione,
Allagamento**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'Art. A2 lettera e) delle Condizioni Generali di assicurazione - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a enti mobili all'aperto;
- e) ai beni la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto 20% minimo 2% somma assicurata.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 50% della somma assicurata.

B - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

Art. B1

Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un sinistro verifi catosi in relazione alla proprietà dell'impianto indicato in polizza.

La garanzia è prestata con un massimale indicato nella scheda di polizza e previa applicazione di una franchigia indicata nella scheda di polizza.

Art. B2

Delimitazione dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i fi gli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affi ne con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fi sica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività di manutenzione dell'impianto assicurato.

La garanzia R.C.T. non comprende le responsabilità per i danni:

- d) che siano la conseguenza naturale delle modalità operative dell'impianto assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
 - e) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
 - f) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizio;
 - g) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
 - h) da furto totale o parziale dell'impianto assicurato;
 - j) a cose altrui derivanti da incendio dell'impianto assicurato;
 - k) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
 - l) derivante, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
 - m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fi ssione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc);
- conseguenti a:
- n) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - o) onde elettromagnetiche;
 - p) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - q) alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- cagionati da:
- r) operazioni di riparazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, ampliamento e demolizione o posa in opera;
 - s) spargimento di acque, da rigurgito di fogne nonché quelli derivanti unicamente da umidità e stillicidio.

**Art. C1
Oggetto
dell'assicurazione**

La Società si obbliga, alle condizioni della presente polizza, nei limiti della somma assicurata, indicata nel modulo di adesione alla polizza, a indennizzare l'assicurato delle perdite degli incentivi dall'Ente erogante o impossibilità di vendere l'energia al Gestore conseguenti la mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto causate da un danno indennizzabile a termini delle garanzie di cui alla sezione A), sempre che il macchinario sia collegato alla rete e sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore.

Se per il verifi carsi di uno degli eventi risarcibili dalla sezione A) Danni Materiali e Diretti di riferimento viene riconosciuta la risarcibilità del danno diretto, ma non si fa luogo al pagamento per l'esistenza di franchigia, l'Assicurato avrà ugualmente il diritto al risarcimento in base ai termini della presente sezione C) Danni Indiretti.

**Art. C2
Periodo di Indennizzo -
Franchigia temporale**

1. il periodo di indennizzo è il periodo di tempo che decorre dal momento in cui si verifica l'interruzione a seguito di un evento previsto alla sezione A e termina nel momento del ripristino o riparazione del bene assicurato. Il periodo massimo di indennizzo non potrà superare due mesi ma entro il limite massimo, comunque della somma assicurata.

2. La franchigia temporale pattuita per ogni danno è pari a 3 giorni con decorrenza dal momento in cui si verifi ca l'interruzione.

**Art. C3
Esclusioni**

La Società non risponde per un maggior danno di interruzione derivante:

- a) da eventi eccezionali verifi cati durante l'interruzione; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi e gli eventi di forza maggiore;
- b) da limitazioni dell'esercizio e da diffi coltà nella rimessa in effi cienza delle cose assicurate, derivanti da serrate e provvedimenti di un governo o di altre autorità, stati di guerra in genere;
- c) da mancata disponibilità da parte dell'assicurato del capitale suffi ciente per riparare o rimpiazzare le cose distrutte o danneggiate;
- d) da revisioni, modifi che e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o rimpiazzo delle cose danneggiate o distrutte;
- e) dolo dell'Assicurato, dei suoi Rappresentanti legali o dei suoi Soci a responsabilità illimitata, degli Amministratori;
- f) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifi ci in genere;
- g) difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- h) mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- i) correnti vaganti.

**Art. C4
Somma assicurata**

La somma assicurata deve corrispondere ai ricavi ed all'importo degli incentivi che l'assicurato avrebbe avuto durante il periodo di riferimento, qualora non si fosse verifi cata l'interruzione. Se la somma assicurata fosse, al momento del sinistro, inferiore a quella che si sarebbe avuta nel periodo di riferimento se non si fosse verifi cata l'interruzione, l'Assicurato, rimanendo per la differenza assicuratore in proprio, sopporta in tale qualità la sua parte proporzionale di danno.

La Società non è mai tenuta a pagare durante il corso di un anno assicurativo somma maggiore di quella assicurata, dedotte la franchigia a carico dell'assicurato.

Tuttavia, nell'applicazione della norma di cui al comma precedente non si terrà conto degli eventuali indennizzi dovuti per sinistri avvenuti nel corso dello stesso anno assicurativo.

**Art. C5
Determinazione
dell'indennizzo**

Norme per la determinazione dell'indennizzo:

1. mediante lettura del contatore si rileva la produzione media giornaliera di energia elettrica in kWh/giorno delle ultime due settimane antecedenti il verifi carsi del sinistro ad impianto regolarmente funzionante.
2. La produzione media giornaliera di energia elettrica viene moltiplicata per:
 - il prezzo di vendita al kWh riconosciuto contrattualmente dal Gestore di rete;
 - l'incentivo erogato dal Gestore del Sistema Elettrico GSE per impianti fotovoltaici in base al D.M. 28.07.05 e successive modifi che.
3. La somma del risultato delle due moltiplicazioni del precedente punto 2. moltiplicata a sua volta per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, detratti i giorni di franchigia, darà luogo all'indennizzo.

C - SEZIONE DANNI INDIRETTI

Qualora nei 6 mesi successivi l'Assicurato dovesse ottenere dei benefici in conseguenza dell'interruzione o della riduzione dell'attività, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo. Nel caso in cui la Compagnia avesse già provveduto al pagamento dell'indennizzo l'Assicurato dovrà restituire l'importo corrispondente a tali benefici.



Navale
ASSICURAZIONI DAL 1914

NAVALE ASSICURAZIONI SPA. FONDATA NEL 1914.
SEDE LEGALE E DIREZIONE:
V. della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese
(MI) Italia - Tel. 02 582111 - Fax 02 58211710 - c.p. 1221

